

Prot. N. 0300899 / P / GEN
dd. 09/12/2022

AMM: r_friuve
AOO: grfv

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Spett.li NEW ENERGY FVG s.r.l
PEC: legalmail.newenergyfvg@pec.it

ARPA Friuli Venezia Giulia
SOC Pressioni sull'Ambiente
SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali
PEC: arpa@certregione.fvg.it

Comune di S. Vito al Tagliamento
PEC: comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

Consorzio di sviluppo economico locale del Ponte Rosso -
Tagliamento
PEC: consorzioPONTEROSSO@legalmail.it

Regione Autonoma FVG
Direzione centrale Difesa dell'ambiente, Energia e
Sviluppo sostenibile
Servizio autorizzazioni per la prevenzione
dall'inquinamento
PO Coordinamento dei procedimenti di autorizzazione
alle emissioni in atmosfera per l'ambito regionale
PEO: marco.santarossa@regione.fvg.it

Servizio energia
PO energia sostenibile e autorizzazioni uniche
energetiche
PEO: nicola.savella@regione.fvg.it

Oggetto: SGRIF_PN/AIA/95-R

Istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-octies, c.3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 – Decisione di esecuzione della commissione del 10 agosto 2018 (UE) 2018/1147. Richiedente: New Energy Fvg s.r.l.

Sede installazione: Comune di S. Vito al Tagliamento, Via Carnia n. 9

Trasmissione decreto n. 29074/GRFVG del 07/12/2022.

Si trasmette il provvedimento in oggetto, conclusivo del procedimento amministrativo di riesame.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
ing. Flavio Gabrielcig
[documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005]

[Imposta di bollo assolta]

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

PN/AIA/95-R – NEW ENERGY FVG s.r.l.

Comune di S. Vito al Tagliamento, Via Carnia n. 9

Riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-octies, c.3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 – Decisione di esecuzione della commissione del 10 agosto 2018 (UE) 2018/1147. Categoria di attività IPPC 5.3, lett. b), p.to 2, Allegato VIII alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006.

Il Direttore del Servizio

Premesso:

- che con note acquisite ai prot.n. 5051, 5053 di data 01/02/2022, prot.n. 6530 del 08/02/2022, la società NEW ENERGY FVG s.r.l. ha presentato alla Regione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 29-octies del D.lgs. 152/2006, domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione sita in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), Via Carnia n. 9. Unitamente all'istanza di riesame la società ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale [dettaglio in descrizione istanza];
- che con nota prot. n. 13740 del 09/03/2022, la Regione ha comunicato alla società di avere esaminato la domanda e la documentazione allegata, come disposto dall'articolo 29-ter, comma 4 del D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, non rilevando la necessità di acquisire integrazioni sulla stessa;
- con nota prot.n. 19518 del 05/04/2022, trasmessa alla società, al Comune di San Vito al Tagliamento, all'ARPA FVG, all'AsFO, al Consorzio Sviluppo Economico del Friuli, al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'Inquinamento e al Servizio Energia della Regione, unitamente a copia integrale della documentazione istruttoria, la Regione ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, l'avvio del procedimento amministrativo;

Dato atto, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, che la motivazione del presente provvedimento si basa, oltre che su quanto espresso nella presente premessa, sui presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse nei seguenti atti:

- Processo verbale di riunione della conferenza dei servizi del 19/05/2022;
- Processo verbale di riunione della conferenza dei servizi del 14/10/2022;

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai quali si rimanda e dai quali si fornisce, di seguito, una sintesi delle risultanze:

PRIMA RIUNIONE

convocata con nota prot.n. 19518 del 05/04/2022:

- in data 19/05/2022, si è riunita in prima seduta in forma sincrona e modalità simultanea la conferenza dei servizi di cui all'articolo 29-quater della D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la conferenza ha valutato, nella stessa riunione, le modifiche non sostanziali comunicate dalla società unitamente all'istanza di riesame che consistono in:
 1. rinuncia ad alcune operazioni di recupero/smaltimento in quanto non più di interesse aziendale (R4, R5 e D13; R3 su plastica e legno)
 2. aggiornamento dei CEER trattati, tramite rinuncia a svariati CEER (RAEE, rifiuti a matrice metallica e similare, inerte e vetrosa) ed inserimento di alcuni riconducibili alle tipologie già lavorate in stabilimento o a matrice tessile;
 3. aggiornamento del layout impiantistico, mediante dismissione di alcune apparecchiature e riorganizzazione degli stoccaggi interni (in conseguenza a quanto sopra elencato);
 4. incremento dei presidi ambientali esistenti costituito dal raddoppio dell'aria aspirata all'interno delle zone di lavorazione e stoccaggio, con installazione di un ulteriore gruppo di abbattimento analogo all'esistente.
 5. miglioramento dei consumi energetici mediante installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture del capannone di lavorazione e dell'ampliamento in corso di autorizzazione, per complessivi 508,2 kW.
- la conferenza ha acquisito ed esaminato i seguenti pareri:
 - ARPA FVG, nota prot. n. 14942/P/GEN/AIA del 18/05/2022, iscritta al prot. n. 28854 del 19/05/2022;
 - ASFO, nota prot. n. 42567/P del 17/05/2022, al prot. n. 28483 del 17/05/2022;
 - Consorzio sviluppo economico locale Ponterosso - Tagliamento, nota iscritta al prot. n. 28416 del 10/05/2022;
- al termine della discussione la conferenza dei servizi ha espresso la necessità di acquisire integrazioni documentali, le quali sono state richieste al Gestore con nota prot.n. 29998 del 25/05/2022.

SECONDA RIUNIONE

- con nota iscritta ai prot.n. 43688 e 43690 del 29/07/2022 il Gestore ha riscontrato alla suddetta richiesta trasmettendo le integrazioni richieste, con ulteriori modifiche:
 - dismissione della pressa imballatrice;
 - incremento volumetrico degli stoccaggi autorizzati, senza modifiche impiantistiche;
- con nota prot.n. 49200 del 29/08/2022 le integrazioni sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento ed è stata fissata la data della seconda riunione della conferenza dei servizi;
- in data 14/10/2022, si è riunita in seconda seduta, in forma sincrona e modalità simultanea, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 29-quater della D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la quale ha acquisito ed esaminato i seguenti pareri:
 - Consorzio sviluppo economico locale Ponterosso - Tagliamento, nota iscritta al prot. n. 176857 del 11/10/2022;
 - ARPA FVG, nota prot. n. 32159/P/GEN/AIA del 13/10/2022, iscritta al prot. n. 183297 del 14/10/2022;
 - Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dell'inquinamento, prot. n. 178854 del 12/10/2022, iscritto al prot.n.179120 di pari data;
- al termine della discussione, la conferenza dei servizi:
 - ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - ha approvato la seguente documentazione istruttoria:
 - Allegato A, Scheda riepilogativa installazione;
 - Allegato B, Limiti e prescrizioni;

- Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo, con riserva di *“aggiornare la Tabella 8 – Controlli sui macchinari del Piano di monitoraggio e controllo, l’azienda s’impegna a trasmettere, prima del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento, una versione aggiornata della stessa che tenga conto dell’elenco dei macchinari impiegati nel processo”*;
- Allegato D, Migliori tecniche disponibili come modificata e integrata a seguito della discussione.

Dato atto:

- che, con nota prot. n. 216205 del 02/11/2022, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha inviato agli Enti e alle strutture coinvolte nel procedimento copia del verbale della terza riunione della Conferenza di servizi chiedendo contestualmente alla società il versamento dell’imposta di bollo e la compilazione e sottoscrizione del modello relativo ai requisiti soggettivi per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;
- che, la società ha trasmesso la versione aggiornata della tabella 8 dell’Allegato C “Piano di monitoraggio e controllo”, la quale è stata valutata positivamente da ARPA;
- che, pertanto, l’Allegato C “Piano di monitoraggio e controllo” viene modificato con la nuova versione della tabella 8;

Dato atto:

- che contestualmente alla presentazione della domanda di rinnovo, in osservanza dei termini fissati dal calendario approvato con Decreto n. 2795/AMB del 25/05/2021, la società ha trasmesso la documentazione richiesta ai fini della verifica della sussistenza dell’obbligo di monitoraggio di cui all’articolo 29-sexies del D.lgs. 152/2006:
 - *“Relazione di proposta monitoraggi 29-sexies”* conforme alle indicazioni delle Linee guida, corredata da un cronoprogramma delle fasi attuative della proposta, di durata non superiore a mesi 6;
 - *“Screening della relazione di riferimento”* redatto sulla base delle succitate Linee Guida ARPA FVG [LG 25.01 Ed. 2 Rev.1 del 16.10.2020].
- che in base a quanto disposto dal punto 6 del succitato provvedimento *“Per i gestori delle installazioni ricadenti nell’elenco di cui al Decreto n. 1618/AMB del 12/03/2021, la documentazione trasmessa ai sensi del p.to 3 del presente decreto viene valutata nell’ambito del procedimento amministrativo di riesame.”*;
- che a seguito della pubblicazione, sul sito WEB della Regione, in data 06/04/2022, ai sensi dell’art. 29 quater comma 2 del D.lgs. 152/06, degli estremi del procedimento inerente il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale non sono state presentate osservazioni sul procedimento di riesame da parte del pubblico;
- che in merito alla modifica sostanziale proposta dalla società, il Servizio valutazioni ambientali si è espresso con nota prot. n. 8809 del 17/02/2022, ritenendo *“che l’intervento in esame non comporti notevoli ripercussioni negative sull’ambiente e quindi non sia necessario sottoporre il progetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art. 19 del D.lgs 152/2006.”*

Dato atto che la documentazione e le informazioni assunte nell’ambito del procedimento, ivi inclusa la corrispondenza richiamata nella presente premessa, rimane agli atti della Regione a formare parte integrante e sostanziale del fascicolo di riesame PN/AIA/95-R;

Visto il *“Piano regionale di gestione rifiuti - Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)”* approvato con D.P.Reg. n. 058/2018/Pres. del 19/03/2018 in particolare il paragrafo 3.3. il quale prevede che in fase di rinnovo dell’autorizzazione alla gestione *“in presenza di vincoli escludenti o di attenzione limitante non precedentemente considerati in fase autorizzativa, potrà essere valutata, da parte dei*

servizi regionali competenti al rilascio del rinnovo, sulla base di una relazione presentata dal proponente, la necessità di effettuare eventuali interventi di mitigazione ambientale al fine di rendere quanto più possibile compatibile la presenza dell'impianto con l'area da tutelare, tenendo conto delle opere di mitigazione già realizzate nel corso dell'attività dell'impianto."

Esaminata la documentazione presentata dal gestore, sulla base della quale non si ritiene necessaria l'effettuazione di interventi di mitigazione ambientale considerata la condizione di impianto pre-esistente all'entrata in vigore dei CLIR ed essendo la presenza di quest'ultimo, così come realizzato e modificato, compatibile con l'area da tutelare;

Acquisiti i certificati di collaudo dell'impianto:

- Certificato di collaudo finale tecnico- amministrativo e funzionale del 20/09/2011, ing. Roberto Pegorer – art. 16, LR 30/1987;
- Certificato di collaudo finale tecnico- amministrativo e funzionale del 27/05/2010, ing. Roberto Pegorer – art. 16, LR 30/1987;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/11/2010;

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 *"Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"*;

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, *"Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014"*;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 *"Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. *"Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni"*;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 *"Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

Visto il *"Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali"*, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2022, n. 014/Pres.;

Visto l'articolo 49, dell'Allegato 1, alla DGR 19 giugno 2020 n. 893, da ultimo modificata con la DGR 6 giugno 2022, n. 797, recante "*Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative*", laddove si individuano le competenze attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;

Vista l'iscrizione all'elenco "White list" e quanto disposto dell'art. 83-bis, comma 2 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Acquisito al prot.n. 219684 del 04/11/2022 il modello di dichiarazione dei requisiti soggettivi a firma del Legale rappresentante della società;

Preso atto dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo nella misura di legge, come risulta dalla ricevuta di data 03/11/2022;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere col presente provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

Recepito le suesposte premesse, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

DECRETA

1. Le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

È rinnovata, per ulteriori 12 [dodici] anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società NEW ENERGY FVG s.r.l. – sede legale in Comune di San Vito al Tagliamento, Via Carnia n. 9, partita IVA 03624060988 – per l'esercizio dell'installazione in Comune di San Vito al Tagliamento, Via Carnia n. 9.

I seguenti allegati:

- Allegato A, Scheda tecnica installazione;
- Allegato B, Limiti e prescrizioni;
- Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo;
- Allegato D, Migliori tecniche disponibili;

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Ai fini della dell'individuazione della categoria IPPC, delle attività autorizzate, dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti ammessi e di ogni altro elemento connotante l'installazione e le attività che in essa si svolgono, si rimanda all'*Allegato A – Scheda tecnica installazione* approvato dalla conferenza dei servizi e a quanto indicato dal gestore nella domanda di autorizzazione, nella documentazione accompagnatoria della stessa e nelle successive integrazioni [se non in contrasto o modificate dal presente atto].

2. AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

In base all'articolo 208, comma 2 del D.lgs. 152/2006, la presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione unica di cui al medesimo articolo. Sono in queste ultima ricomprese ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza degli Enti partecipanti alla conferenza di servizi ovvero, ai sensi dell'art. 12-ter, comma 6, della L. 241/1990, degli Enti convocati che non abbiano partecipato alle riunioni, ivi incluso il permesso di costruire di cui al Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Essa costituisce,

altresì, ove occorra, ai sensi dell'articolo 208, comma 6, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori previsti dal progetto.

La presente autorizzazione sostituisce inoltre, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11 del D.lgs. 152/2006, i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico [Capo II, Titolo IV, Parte terza, del D.lgs. 152/2006];
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera [articolo 269 del D.lgs. 152/2006];

per gli impianti e le attività per i quali l'Allegato B stabilisce limiti e prescrizioni.

3. LIMITI E PRESCRIZIONI

In aggiunta a quanto già stabilito dal presente atto, ai fini dell'esercizio dell'installazione, il Gestore si conforma a quanto stabilito:

- dall'Allegato B. Limiti e prescrizioni;
- dall'Allegato C. Piano di Monitoraggio e Controllo;
- dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, riportate nell'Allegato D.

4. MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLI

Il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, avvalendosi, laddove lo ritenga necessario, di ARPA FVG, accerta:

- il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli posti a carico della Società, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti dall'autorizzazione, informando il Servizio competente con scrupolosa regolarità e, laddove richiesto, con la debita tempestività.

Nel rispetto dei parametri stabiliti dal Piano di monitoraggio e controllo, ARPA FVG, sentito il Gestore, definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

È fatto obbligo al Gestore di fornire l'assistenza necessaria allo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare gli è fatto obbligo di garantire l'accesso all'installazione del personale incaricato dei controlli. Si rammenta che il rifiuto di consentire l'accesso al personale incaricato dei controlli comporta l'insorgenza, a carico del Gestore, della responsabilità per l'illecito di cui all'articolo 340 del Codice penale.

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure correttive da adottare ai fini dell'eliminazione delle non conformità rilevate.

5. INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione e dai suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, comporta l'adozione, nei confronti del Gestore, dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del D.lgs. 152/2006, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo del medesimo Decreto legislativo.

6. TARIFFE RELATIVE AI CONTROLLI

Ai sensi degli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza di pagamento.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al paragrafo precedente, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordices, commi 2 e 10 del D.lgs. 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.M. 24 aprile 2008

In caso di chiusura definitiva dell'installazione, Il Gestore ne dà tempestiva comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.M. 24 aprile 2008 al Dipartimento di ARPA di Pordenone, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

7. GARANZIE FINANZIARE

La validità dell'autorizzazione integrata ambientale è subordinata all'osservanza di quanto stabilito dal paragrafo 1.7 dell'Allegato B, relativamente alla prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi a essa successivi. È fatto obbligo al Gestore di comunicare tempestivamente alla Regione ogni aggiornamento delle informazioni relative alle modalità e ai termini di prestazione alle garanzie finanziarie.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Copia del presente decreto è trasmessa alla società New Energy FVG s.r.l., al Comune di San Vito al Tagliamento, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria "Friuli Occidentale", agli altri Enti coinvolti nel procedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, in Gorizia, Via Roma n. 9, e sul sito internet istituzionale della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

ing. Flavio Gabrielcig

[Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005]

Gestore	Denominazione: New Energy s.r.l. Sede legale: Comune di San Vito al Tagliamento (PN) Via Carnia n. 9 Partita IVA: 03624060988
Installazione	Indirizzo: Via Carnia n. 9 Comune di San Vito al Tagliamento (PN) Riferimenti catastali: Comune censuario di San Vito al Tagliamento Foglio 4 – mappale 639 Riferimenti urbanistici: L'area su cui sorge l'impianto è individuata dal P.R.C.G. del Comune di S. Vito al Tagliamento come Zona Omogenea D1" industriale di interesse regionale".

Obbligo di redazione della relazione di riferimento ai sensi del D.M. 95/2019: non soggetta

Stabilimento a rischio di incidente rilevante – D.lgs. 105/2015: non soggetto

Precedenti autorizzazioni Non pertinente
[riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152].

Categoria IPPC Paragrafo 5.3. dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006.
Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
– pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento [produzione di CSS e CSS-Combustibile] – lett. b), p.to 2;

Descrizione dell'attività, operazioni e capacità autorizzate

Lo stabilimento presenta una prima linea di stoccaggio, nell'ambito del quale il rifiuto è sottoposto esclusivamente a messa in riserva o deposito preliminare e una seconda linea nella quale sono sottoposti a trattamento consistente in operazioni di cernita, selezione e riduzione volumetrica finalizzata alla produzione di CSS, carta e cartone recuperati, oltre a rifiuti destinati a successive operazioni di recupero/smaltimento.

All'interno dell'installazione il Gestore è autorizzato allo svolgimento delle seguenti operazioni di smaltimento e recupero [Allegati B e C alla Parte quarta del D.lgs. 152/2006]:

Descrizione	Operazione	Codice SIRR
Deposito preliminare	D15	DP
Scambio di rifiuti – selezione, cernita, riduzione volumetrica/triturazione – produzione CSS	R12	SCRVR N.D.
Messa in riserva	R13	MRS
Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi [comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche] – recupero carta – produzione CSS-Combustibile	R3	RCART CSS

All'interno del perimetro dell'installazione sono svolte inoltre una serie di attività non IPPC:

- R13/D15 di rifiuti non destinati a trattamento (non connessa);
- R3 produzione di carta e cartone conforme al D.M. 22/09/2020, n. 188 (connessa);

Le quantità di rifiuti ammessi presso l'installazione sono riportate nelle seguenti tabelle:

	Mg/anno	Mg/giorno
Rifiuti non pericolosi [non IPPC e IPPC] di cui:	87.000	440
Capacità di trattamento	71.300	230
Messa in riserva/deposito preliminare	15.700	210
di cui solo deposito preliminare		40

	Mg	m ³
Capacità di stoccaggio istantaneo	3.172	6.243

Ai fini della cessazione dalla qualifica di rifiuto del prodotto delle operazioni di recupero praticate nell'installazione, si applicano ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, i seguenti criteri:

Descrizione	Criterio
Carta e cartone	D.M. 22/09/2020, n. 188
CSS	D.M. 14 febbraio 2013, n. 22

Il Gestore dispone di sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 [certificato n. 19484-2016-AQ-ITA-ACCREDIA rilasciato il 01/02/2022, valido fino al 01/03/2025]

Caratteristiche dei rifiuti ammessi

La tabella seguente riporta l'elenco dei codici EER relativi ai rifiuti che il gestore è autorizzato e ricevere nell'installazione le operazioni autorizzate cui ciascun rifiuto e i relativi prodotti e/o rifiuti risultanti.

CEER	Descrizione	Operazioni consentite	Possibili prodotti e/o rifiuti esitati
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	R13	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	R13	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R13	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
03 03 01	scarti di corteccia e legno	R13	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R13, D15	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12

		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R13	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	R13, D15	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R13, D15	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	R13, D15	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	R13, D15	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	R13, D15	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
07 02 13	rifiuti plastici	R13, D15	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	R13, D15	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	R13	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R3	Carta e cartone recuperati EoW uni 643
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
15 01 02	imballaggi di plastica	R13	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
15 01 03	imballaggi in legno	R13	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
15 01 05	imballaggi compositi	R13	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R13	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R3	Carta e cartone recuperati EoW uni 643
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
15 01 09	imballaggi in materiale tessile	R13	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12

		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R13, D15	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
16 01 03	pneumatici fuori uso	R13, D15	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
16 01 19	plastica	R13, D15	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	R13, D15	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13, D15	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
17 02 01	legno	R13, D15	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
17 02 03	plastica	R13, D15	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13, D15	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	R13, D15	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	R13, D15	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
19 12 01	carta e cartone	R13, D15	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R3	Carta e cartone recuperati EoW uni 643
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
19 12 04	plastica e gomma	R13, D15	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R13, D15	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
19 12 08	prodotti tessili	R13, D15	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539

19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	R13	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	R13	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
20 01 01	carta e cartone	R13	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R3	Carta e cartone recuperati EoW uni 643
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
20 01 11	prodotti tessili	R13, D15	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R13	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
20 01 39	plastica	R13	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539
20 03 07	rifiuti ingombranti	R13	Rifiuti stesso EER in ingresso
		R12	Rifiuti EER 19.12.XX
		R12 CSS	Rifiuti EER 19.12.10 o 19.12.12
		R3 CSS	CSS-C D.M. 22/2013 UNI EN 13539

Emissioni in atmosfera

1. STATO DI FATTO:

Fino alla conclusione dei lavori di adeguamento di cui al paragrafo 2 dell'Allegato B, è autorizzato l'esercizio degli impianti e delle attività presenti nell'installazione dà luogo a emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del D.lgs. 152/2006, come risultanti dalla seguente tabella:

Camino	Descrizione	Altezza [m]	Portata [Nm ³ /h]	Sistemi di abbattimento
E1	aspirazione aree di stoccaggio e lavorazione; linea di trattamento rifiuti	11	35.000	Filtro a maniche e scrubber

2. STATO DI PROGETTO:

A conclusione dei lavori di adeguamento di cui al paragrafo 2 dell'Allegato B, subordinatamente all'esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 28 della LR 34/2017 [paragrafo 2.1, p.to 3], è autorizzato l'esercizio degli impianti e delle attività presenti nell'installazione dà luogo a emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del D.lgs. 152/2006, come risultanti dalla seguente tabella:

Camino	Descrizione	Altezza [m]	Portata [Nm ³ /h]	Sistemi di abbattimento
E1	aspirazione aree di stoccaggio e lavorazione; linea di trattamento rifiuti	20	75.000	Filtro a maniche e scrubber

Sono altresì autorizzate le emissioni diffuse, non tecnicamente convogliabili, derivanti dall'attività dall'impianto.

Scarichi idrici

È autorizzato lo scarico in fognatura delle acque reflue derivanti dall'installazione, coltettate ai punti S1 e S2, avente le caratteristiche dettagliate nella tabella sottostante:

Scarico	Pozzetto di campionamento	Tipologia delle acque reflue scaricate	Trattamento
S1 [B n. 072]	PC	acque meteoriche di dilavamento piazzali	Dissabbiatore disoleatore
		acque meteoriche di dilavamento tetti	-
S2 [A n. 064]	-	assimilate alle domestiche	-

Sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015

Certificato n. 19484-2016-AQ-ITA-ACCREDIA rilasciato il 01/02/2022, valido fino al 08/02/2025.

Registrazione ai sensi del Regolamento CE 2018/2026

N. Registrazione IT-001827 rilasciato il 20/04/2020, valido fino al 25/01/2023.

Prescrizioni e Monitoraggi ambientali

L'esercizio dell'installazione è subordinato all'osservanza delle prescrizioni contenute nell'Allegato B e del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato C.

Nota

Laddove non specificato altrimenti nel presente allegato, tutte le comunicazioni del gestore attinenti all'adempimento delle prescrizioni s'intendono riferite ai seguenti destinatari:

- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinanti;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del FVG.

1. Prescrizioni generali

1. L'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato nel progetto approvato e della documentazione accompagnatoria alla domanda di rilascio, che costituiscono parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale, nonché delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute in quest'ultima;
2. deve essere presente all'ingresso dell'impianto una tabella che riporti gli estremi dell'autorizzazione, il nominativo e i recapiti del responsabile della gestione, gli orari di apertura e di chiusura dell'impianto;
3. tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio, compreso il sistema antincendio, in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed intervento periodici;
4. le aree di manovra dei mezzi dovranno garantire l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico in modo agevole minimizzando, conseguentemente, le possibilità di danneggiamento delle diverse tipologie di contenitori, macchinari e strumentazioni presenti all'interno dell'impianto;
5. dovranno essere previsti presidi adeguati al fine di garantire un intervento tempestivo in caso di perdite di fluidi da parte dei mezzi d'opera impiegati. Dovranno, poi, essere garantite istruzione e formazione del personale di cantiere riguardo le migliori tecniche di intervento da utilizzare in tali situazioni di emergenza e criticità ambientale;
6. fatti salvi gli obblighi di comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e gli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo, in tutti gli altri casi il gestore, sentiti gli uffici, comunica ogni variazione relativa all'esercizio dell'installazione;
7. le garanzie finanziarie, prestate ai sensi del DPR 502/91 al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata dall'installazione, già prestate dal gestore a favore del Comune di San Vito al Tagliamento, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovranno essere prestate a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 26 della L.R. 34/2017, per l'ammontare rideterminato di euro 269.975,22 determinato in base ai criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e d), cui si applica la riduzione del 50% dovuta ai gestori in possesso di sistema di registrazione EMAS prevista dall'art.26, comma 8 della L.R. 34/2017.

2. Prescrizioni relative alla realizzazione delle modifiche non sostanziali

1. Deve essere comunicato l'inizio dei lavori connessi alle modifiche non sostanziali ricomprese nella domanda di riesame e assentite con nota prot.n. 26525 del 09/05/2022;
2. il Gestore, contestualmente all'inizio dei lavori connessi agli interventi di modifica provvede, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della L.R. 34/2017, alla nomina del collaudatore con oneri a proprio carico e ne dà comunicazione all'autorità competente;
3. le operazioni di collaudo finale devono concludersi entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori con la consegna del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della L.R. 34/2014. In caso di

- mancato rispetto del termine predetto, l'autorità competente procederà ai sensi del comma 5 dell'articolo 28;
4. si prescrive al Gestore di comunicare all'Autorità competente tramite PEC e ad ARPA FVG tramite portale AICA - secondo quanto previsto nel paragrafo "Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e non Sostanziali" del Piano di monitoraggio e controllo - lo stato di avanzamento dei lavori come dettagliati negli elaborati di progetto.

3. Prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti

4.1. GENERALITÀ

1. L'impianto deve essere gestito in maniera ordinata e razionale, l'organizzazione degli spazi all'interno del sito deve consentire facilità di passaggio e di intervento;
2. Il gestore è tenuto alla verifica dell'accettabilità dei rifiuti presso l'impianto e della regolarità della documentazione accompagnatoria di ciascun carico, secondo la normativa vigente. In caso di mancata accettazione di un carico, è fatto obbligo al gestore di comunicare entro 24 ore il respingimento dello stesso allegando alla comunicazione copia del formulario d'identificazione e dettagliando all'interno della comunicazione le motivazioni della mancata accettazione;
3. La gestione dei rifiuti (ingresso/uscita) deve essere tracciata attraverso la compilazione ORSO impianti, con la frequenza stabilita dalle disposizioni regionali vigenti;
4. al fine di consentire agli operatori dell'impianto e agli Enti l'immediata e inequivocabile identificazione delle operazioni autorizzate presso le singole aree dell'impianto, il gestore deve installare specifica e visibile cartellonistica contenente le informazioni relative alla tipologia di attività prevista per la singola area di lavorazione/deposito [codice di recupero e/o trattamento previsto], le modalità di deposito [sfuso in cumulo, balle, cassoni] e le quantità massime stoccabili avendo cura di aggiornarle secondo le previsioni autorizzative e le eventuali modifiche;
5. nel caso dei rifiuti in mera messa in riserva depositati nell'area 3 (parte interna) e separati "mediante spazio fisico (corridoio) o separatori quali paletti con catena, jersey", sia prevista adeguata cartellonistica per identificare i diversi CEER depositati;
6. la Società deve conservare in sede, a disposizione degli organi di controllo che ne facciano richiesta, gli esiti delle verifiche merceologiche sul rifiuto CER 191212, che dovranno essere svolte con frequenza almeno semestrale per ogni fornitore;
7. in caso di anomalia radiometrica, ne deve essere data comunicazione all'autorità competente, comunicando altresì le procedure e gli interventi messi in atto dalla società per la soluzione dell'anomalia stessa;

4.2. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO CHE DANNO LUOGO A MATERIALI CESSATI DALLA QUALIFICA DI RIFIUTO [ART. 184-TER DEL D.LGS. 152/2006]

La gestione dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuti e delle relative procedure dirette al loro ottenimento a partire dai rifiuti in ingresso, devono conformarsi alla documentazione presentata dalla società in sede di istanza di rilascio dell'autorizzazione, come integrata e modificata nel corso del procedimento. La gestione si conforma, in particolare, ai sistemi di gestione interna dell'impianto.

L'avvio delle operazioni di recupero di rifiuti di carta e cartone in conformità al D.M. 22/09/2020, n. 188 deve essere preventivamente comunicato.

4. Limiti e prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera

4.1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Agli impianti e alle attività presenti nell'installazione che danno luogo a emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del D.lgs. 152/2006 si applicano i seguenti Valori Limite di Emissione [VLE]:

Punti E1 [ASPIRAZIONE AREE DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE; LINEA DI TRATTAMENTO RIFIUTI] - soggetto a modifica sostanziale art.269

Parametro/Sostanza inquinante	VLE [mg/Nm ³]
Polveri totali (BAT-AEL BAT25 tab 6.3)	5
TVOC (BAT-AEL BAT31 tab 6.5)	30
Concentrazione degli odori (Unità odorimetriche)	300 ou _e /m ³

4.2. PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti.
2. Il Gestore deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
3. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.lgs 152/06 e s.m.i.).
4. deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI e UNI-EN soprattutto per quanto concerne:
 5. - il posizionamento delle prese di campionamento;
 6. - l'accessibilità ai punti di campionamento tale da renderli raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro
7. Per quanto concerne le caratteristiche costruttive dei camini, le aree di campionamento e i siti di misurazione Il Gestore deve rispettare quanto previsto dalle linee guida emanate da ARPA FVG con il documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D.Lgs 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03 (vedasi ultima revisione pubblicata), scaricabile dal sito internet di ARPA FVG.
8. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
9. tutti i camini/punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
10. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
11. ai sensi dell'art.113, comma 8 lett. b del D.Lgs 81/2008, la scala di accesso alla sezione di misura dovrà essere dotata di rompitratta e pianerottolo di riposo,

12. dovrà essere garantito un adeguato spazio per la movimentazione delle sonde di campionamento, garantendo la profondità indicata dalla norma UNI EN 15259 di fronte alle porte di campionamento stesse (lunghezza della sonda + 1.5 m)
 13. dotare l'area di lavoro per l'effettuazione dei campionamenti di presa per energia elettrica e dispositivi per il trasporto in quota dell'attrezzatura utile all'effettuazione dei campionamenti e analisi.
 14. entro 120 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore deve presentare una proposta, completa di sezioni e prospetti quotati, per la realizzazione del punto di campionamento a monte dello scrubber; Il punto di campionamento a monte dello scrubber dovrà essere individuato in modo da garantire la massima rappresentatività della misura, e dovrà possedere le medesime caratteristiche costruttive sopra indicate.
- 4.3. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME IN SEGUITO AL POTENZIAMENTO DEL CAMINO E1:
1. Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio degli impianti soggetti a modifica la Società deve darne comunicazione alla Regione Friuli Venezia Giulia, al Comune di San Vito al Tagliamento, all'Azienda Sanitaria.
 2. Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in 90 giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare agli enti di cui alla precedente lettera a) la data di messa a regime dell'impianto.
 3. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera a) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
 4. Il Gestore deve trasmettere le comunicazioni di cui ai punti 4.3.1, 4.3.2 e 4.2.3 anche mediante l'applicativo AICA.
- 4.4. PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE
- Per il contenimento delle emissioni diffuse devono essere previste le seguenti misure di mitigazione:
1. nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti e/o sostanze potenzialmente odorigene, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle eventuali emissioni diffuse di polveri e odori;
 2. entro 120 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore deve adottare e presentare una procedura operativa finalizzata a mantenere scrupolosamente isolati gli spazi posti in depressione e gestire le aperture per ingressi e uscite, in modo da limitare al minimo le emissioni diffuse.
- 5.5. PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI ODORIGENE
1. in caso di accertate segnalazioni pervenute al Comune e sentita ARPA FVG, il Gestore dovrà effettuare una campagna di monitoraggio presso i recettori (in prossimità dello stabilimento) atta a quantificare l'impatto odorigeno ed individuarne la sorgente tra le diverse fasi del processo produttivo, allo scopo di prescrivere eventualmente idonei ed efficaci accorgimenti tecnico-gestionali da adottare al fine di garantire una riduzione dei livelli emissivi. Per effettuare l'indagine il Gestore dovrà proporre un protocollo, da sottoporre ad approvazione di ARPA FVG, che permetta di correlare in tempo reale i disturbi odorigeni con il ciclo produttivo individuandone la sorgente. ARPA FVG è autorizzata ad accedere al sito al fine di effettuare campioni olfattometrici da analizzare autonomamente.

5. Prescrizioni relative allo scarico

1. la ditta deve svolgere con necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico;
2. le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali non dovranno immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali;
3. entro 120 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione:
 - deve essere trasmessa la documentazione relativa alle caratteristiche tecniche dell'impianto di distribuzione carburante [certificato di collaudo e dichiarazione di conformità del serbatoio];
 - deve essere aggiornato l'elaborato di layout degli scarichi dello stabilimento, che includa il disoleatore dedicato al trattamento delle acque meteoriche ricadenti sull'area del distributore.

6. Prescrizioni relative al rumore

Il gestore deve rispettare i limiti acustici previsti dal Piano comunale di classificazione acustica [PCCA] approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30/03/2017, per le aree di classe VI.

7. Prescrizioni relative al ripristino ambientale dell'area

È fatto obbligo al gestore di comunicare preventivamente l'intenzione di dismettere l'installazione. La dismissione deve avvenire nel rispetto del Piano di ripristino ambientale [Allegato 6] trasmesso con nota di cui al prot. n. 6530 del 08/02/2022 che costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione. Eventuali modifiche dello stesso devono essere proposte dal gestore in sede di comunicazione di dismissione e sono approvate dalla Regione, previo parere ARPA. Lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate ai sensi della L.R. 34/2017 avviene entro 20 [venti] giorni dalla presentazione del certificato di collaudo degli interventi di chiusura dell'impianto previsti dal piano, come eventualmente modificato.

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, al Gestore delle risorse idriche e all'ARPA FVG.

Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

La Società deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo e di manutenzione, nonché ogni interruzione del normale funzionamento, sia degli impianti di abbattimento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., che dei sistemi di trattamento dei reflui. I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 s.m.i per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, opportunamente identificati secondo quanto riportato nella documentazione tecnica presentata per l'istruttoria:

- a) pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue
- b) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- c) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- d) aree di stoccaggio dei rifiuti
- e) pozzi di approvvigionamento idrico
- f) pozzi piezometrici per il prelievo delle acque sotterranee.

Le caratteristiche costruttive dei camini dovranno essere verificate sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03, disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web <https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/supporto-tecnico-e-controlli/pubblicazioni/attivita-di-campionamento-delle-emissioni-convogliate-in-atmosfera-requisiti-tecnici-delle-postazioni-ai-sensi-della-uni-en-15259-e-del-dlgs-8108-e-smi/> e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali.

Tutti i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata negli elaborati grafici allegati alla domanda di AIA.

Scelta dei metodi analitici

Aria

Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG <https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/supporto-tecnico-e-controlli/pubblicazioni/attivita-di-campionamento-delle-emissioni-convogliate-in-atmosfera-requisiti-tecnici-delle-postazioni-ai-sensi-della-uni-en-15259-e-del-dlgs-8108-e-smi/> o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche. Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche previste al comma 17 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA FVG si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG sopra citato si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia, infine, che l'applicazione di detti metodi comunque prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.

Acque

Al fine di garantire la rappresentatività del dato fornito il prelievamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare nel verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici).

I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati nei singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot.9611 del 28/2/2013. Possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché sia inequivocabilmente effettuato il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e non Sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e/o non Sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e/o non Sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

Comunicazione di effettuazione delle misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo pari ad almeno la durata dell'Autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati analitici dei campionamenti prescritti. La registrazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite e consolidate entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nelle tabelle 1 e 1bis vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab.1 - *Inquinanti monitorati*

Parametri	E1	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
Polveri	X		semestrale	vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici" - aria
Sostanze Organiche Volatili (come COT)	X		semestrale	
Sostanze odorigene	X		semestrale	

Tab.1 bis – Monitoraggio efficienza di abbattimento, punto di campionamento: monte scrubber

Parametri	E1	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
Polveri	X		semestrale	vedi paragrafo “Scelta dei metodi analitici” - aria
Sostanze Organiche Volatili (come COT)	X		semestrale	
Sostanze odorigene	X		semestrale	

Nelle tabelle 2.1 e 2.2 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.2.1 - Sistemi di trattamento fumi STATO DI FATTO

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	
E1	Filtro a maniche FM1	Filtri a maniche	Scarico polvere di abbattimento prodotta dalle coclee di fondo	mensile	Registro	
			ΔP	mensile		
	Scrubber SC1	pH-metro	pH	mensile		
			Avviamento pompa	Mandata pompa		mensile
			Elettrovalvola	Mandata pompa		mensile
			Vasca di accumulo	Vasca		mensile
			Ugelli spruzzatori	Ugelli torre		mensile
	Ventilatore di aspirazione	Ventilatore, inverter	Cuscinetti, pale, assorbimento, etc.	mensile		

Tab.2.2 - Sistemi di trattamento fumi STATO DI PROGETTO

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	
E1	Filtro a maniche FM1 e FM2	Filtri a maniche	Scarico polvere di abbattimento prodotta dalle coclee di fondo	mensile	Registro	
			ΔP	mensile		
	Scrubber SC1 e SC2 – 1° stadio e 2° stadio	pH-metro	pH	mensile		
			Avviamento pompa	Mandata pompa		mensile
			Elettrovalvola	Mandata pompa		mensile
			Vasca di accumulo	Vasca		mensile
			Ugelli spruzzatori	Ugelli torre		mensile
	Ventilatore di aspirazione	Ventilatore, inverter	Cuscinetti, pale, assorbimento, etc.	mensile		

Acque

Nella tabella 3 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab.3 – *Inquinanti monitorati*

Parametri	S1	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
pH	X		semestrale	Vedi paragrafo “Scelta dei metodi analitici” - acqua
COD	X		semestrale	
Cromo (Cr) totale	X		semestrale	
Ferro	x		semestrale	
Nichel (Ni) e composti	X		semestrale	
Piombo (Pb) e composti	X		semestrale	
Rame (Cu) e composti	X		semestrale	
Zinco (Zn) e composti	x		semestrale	
Idrocarburi totali	x		semestrale	
Composti organici alogenati	x		semestrale	
Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni (BTEX)	x		semestrale	
Solidi sospesi totali	x		semestrale	
PFOA, PFAS	x		semestrale	

Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab.4 – *Sistemi di depurazione*

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Dissabbiatura/ disoleazione	Dissabbiatore / disoleatore	visivo	Ispezione vasca Livello olio Livello fanghi	Visivo mensile Controllo generale produzione fanghi e oli	Modulistica interna

Rumore

Le misure fonometriche ai recettori sensibili ed/o nei punti ritenuti significativi, opportunamente georeferenziati, dovranno essere eseguite ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti, o nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo del Gestore che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico iscritto nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n.42.

Controllo radiometrico

Nella tabella 5 vengono riportati i controlli radiometrici da effettuare sui rifiuti in ingresso.

Tab.5 – Controllo radiometrici

Rifiuti controllati Cod. CER	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
RAEE e rifiuti metallici	Strumento portatile	Ad ogni carico	In caso di positività apposito registro Per tutti i FIR nello spazio riservato alle annotazioni

Rifiuti

Nelle tabelle 6 e 7 vengono riportati i controlli da effettuare sui rifiuti in ingresso e/o in uscita.

Tab.6 – Controllo rifiuti in ingresso

Rifiuti controllati Cod. EER	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Per ogni codice EER autorizzato	Analitico / scheda di omologa	Annuale o in caso di modifiche dell'attività che produce il rifiuto, per ogni conferitore	Archiviazione cartacea / informatica
	Visivo	Ad ogni conferimento	

Tab.7 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Modalità di controllo	Frequenza controllo		Modalità di registrazione dei controlli effettuati
		visivo	strumentale	
191201	Controllo su corretta identificazione e modalità di carico; scheda di omologa	Ad ogni carico	Frequenza e modalità in funzione dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di destino Almeno annuale	registro di carico e scarico / FIR registro informatico
191202				
191203				
191204				
191207				
191209				
191210	Controllo su corretta identificazione e modalità di carico; scheda di omologa e rapporto di prova analitico		Frequenza e modalità in funzione dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di destino. Caratterizzazione mediante analisi chimica almeno annuale	
191212				
Altri CEER				

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione – Controllo punti critici

Nelle tabelle 8 e 9 vengono specificati gli interventi di controllo e di manutenzione sui macchinari e sui punti critici da effettuare.

Tab.8 – Controlli e manutenzioni ordinarie su macchinari significativi

Macchina Impianto sistema	Parametri	Frequenza dei controlli	Modalità
Trituratore M1, Trituratore M7	Controllo livello olio idraulico e verifica eventuali perdite olio.	Settimanale, visivo	Registro
	Sostituzione olio idraulico e filtro olio	Annuale	
	Controllo piastre di usura, lame di taglio, controlame	Mensile, visivo	
	Stato griglie, stato rotore e stato saldature	Annuale, visivo	
Vaglio M2	Controllo livello olio idraulico e verifica eventuali perdite olio.	Settimanale, visivo	Registro
	Sostituzione olio idraulico e filtro olio	Annuale	
	Stato griglie, stato rotore e stato saldature	Annuale	
Piazzali di stoccaggio	Pulizia	Due volte alla settimana	Registro

Tab.9 – Controlli sui punti critici

Macchina Impianto Sistema	Parametri	Frequenza dei controlli	Modalità di registrazione dei controlli
Impianto di abbattimento: scrubber	pH	In continuo	Registro
	Soluzioni di lavaggio	Sostituzione in base a misure pH	
Impianto di abbattimento: filtri a maniche	Pressione differenziale	In continuo	
	Maniche	Sostituzione in base a misure ΔP o in caso di rottura	

Are di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 10 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab.10 – Are di stoccaggio

Struttura contenim.	Contentore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Capannone di stoccaggio e aree esterne di transito	visivo	mensile	Registro	-	-	-
Vasche interrate (decantazione – desoleazione)	-	-	-	Verifica integrità a cura di ditta specializzata	quinquennale	certificazione
Pavimentazioni impermeabilizzate	Verifica visiva integrità	Trimestrale	Registro	Verifica integrità a cura di ditta specializzata	quinquennale	certificazione

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 13 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab.11 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura		Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo energia elettrica	MWh/Mg rifiuti trattati	Tep/Mg rifiuti trattati	Rapporto tra consumo di EE e Mg di rifiuti trattati	Annuale	Registro controlli statistici
Consumo di gasolio	litri/Mg rifiuti trattati	Tep/Mg rifiuti trattati	Rapporto tra consumo di gasolio e Mg di rifiuti trattati	Annuale	

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'Ente di controllo effettua, con oneri a carico del gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR 11/2009 e nella DGR 2924/2009, secondo le frequenze stabilite nella sottostante tabella 12, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, il gestore comunica al Dipartimento provinciale ARPA competente per territorio, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

Con riferimento alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti adottate con la decisione di esecuzione della commissione del 10 agosto 2018 (UE) 2018/1147, il Gestore dichiara di applicare:

BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	note
1.1. Prestazione ambientale complessiva				
BAT 1	<p>Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di alto grado; II. definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione; III. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti; IV. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti: <ol style="list-style-type: none"> a) struttura e responsabilità, b) assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza, c) comunicazione, d) coinvolgimento del personale, e) documentazione, f) controllo efficace dei processi, g) programmi di manutenzione, h) preparazione e risposta alle emergenze, i) rispetto della legislazione ambientale, V. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a: <ol style="list-style-type: none"> a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni IED — Reference Report on Monitoring of emissions to air and water from IED installations, ROM), b) azione correttiva e preventiva, c) tenuta di registri, d) verifica indipendente (ove praticabile) interna o esterna, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a 	<p>L'ambito di applicazione (ad esempio il livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (ad esempio standardizzato o non standardizzato) dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell'installazione, così come dall'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente (che dipendono anche dal tipo e dalla quantità di rifiuti trattati).</p>	<p>APPLICATO</p>	<p>Lo stabilimento è dotato di sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 2015 e EMAS, standardizzato, che comprende la definizione di una politica ambientale di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, tramite pianificazione e adozione di procedure. (Vedasi manuale integrato di gestione ambientale)</p> <p>CERTIFICATO EMAS: Numero IT-001827 Data registrazione: 07/11/2017 Validità: 25/01/2023</p> <p>Le procedure sono adottate e revisionate regolarmente e coinvolgono tutti gli aspetti elencati. Vedasi manuale integrato di gestione ambientale in revisione 3 del 11/10/2018 in allegato</p> <p>Le prestazioni vengono regolarmente controllate tramite azioni di monitoraggio e misurazioni dirette da parte di personale e laboratori qualificati, usando metodi standardizzati in linea con le indicazioni della relazione JRD del 2018, con registrazione delle azioni e controlli svolti e elaborazione di valutazioni conclusive</p>

	<p>quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;</p> <p>VI. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta direzione al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;</p> <p>VII. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;</p> <p>VIII. attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'impianto in fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante l'intero ciclo di vita;</p> <p>IX. svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare;</p> <p>X. gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2);</p> <p>XI. inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 3);</p> <p>XII. piano di gestione dei residui (cfr. descrizione alla sezione 6.5);</p> <p>XIII. piano di gestione in caso di incidente (cfr. descrizione alla sezione 6.5);</p> <p>XIV. piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12);</p> <p>XV. piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (cfr. BAT 17).</p>			<p>E' previsto ed attuato un periodico riesame da parte della direzione con individuazione e pianificazione degli interventi di miglioramento da attuare</p> <p>Il sito è dotato di piano di smantellamento che focalizza l'attenzione sugli impatti ambientali ad esso correlati</p> <p>I flussi di rifiuti sono puntualmente gestiti, con mantenimento della tracciabilità per tutta la permanenza degli stessi nello stabilimento.</p> <p>Gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera sono stati inventariati e definiti</p> <p>Esiste ed è operativo un piano di gestione in caso di incidente, oltre che il PEI ed il PEE come da vigente normativa</p> <p>I documenti PG-13, IO-14 e "Presenza in carico della segnalazione" rispondono a quanto richiesto in merito al piano di gestione degli odori</p>				
<p>BAT 2</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="217 1153 1039 1222">Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="217 1222 539 1423"> <p>Tecnica</p> <p>a. Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti</p> </td> <td data-bbox="539 1222 1039 1423"> <p>Descrizione</p> <p>Queste procedure mirano a garantire l'idoneità tecnica (e giuridica) delle operazioni di trattamento di un determinato rifiuto prima del suo arrivo all'impianto.</p> <p>Comprendono procedure per la raccolta di</p> </td> </tr> </table>	Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.		<p>Tecnica</p> <p>a. Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti</p>	<p>Descrizione</p> <p>Queste procedure mirano a garantire l'idoneità tecnica (e giuridica) delle operazioni di trattamento di un determinato rifiuto prima del suo arrivo all'impianto.</p> <p>Comprendono procedure per la raccolta di</p>	.	<p>APPLICATA</p>	<p>La procedura PG-08 definisce le operazioni preliminari all'ingresso dei rifiuti in stabilimento e comprende l'elenco delle informazioni necessarie, in funzione della tipologia di rifiuto, quali scheda di omologa, analisi chimica di</p>
Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.								
<p>Tecnica</p> <p>a. Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti</p>	<p>Descrizione</p> <p>Queste procedure mirano a garantire l'idoneità tecnica (e giuridica) delle operazioni di trattamento di un determinato rifiuto prima del suo arrivo all'impianto.</p> <p>Comprendono procedure per la raccolta di</p>							

		<p>informazioni sui rifiuti in ingresso, tra cui il campionamento e la caratterizzazione se necessari per ottenere una conoscenza sufficiente della loro composizione.</p> <p>Le procedure di preaccettazione dei rifiuti sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.</p>			<p>classificazione, ulteriori approfondimenti analitici</p>
	<p>b. Predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti. Le procedure di accettazione sono intese a confermare le caratteristiche dei rifiuti, quali individuate nella fase di preaccettazione.</p>	<p>Queste procedure definiscono gli elementi da verificare all'arrivo dei rifiuti all'impianto, nonché i criteri per l'accettazione o il rigetto. Possono includere il campionamento, l'ispezione e l'analisi dei rifiuti. Le procedure di accettazione sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.</p>		<p>APPLICATA</p>	<p>Esiste specifica procedura operativa che contiene quanto indicato (PG-07 e PG-08), oltre alla IO-13</p>
	<p>c. Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti</p>	<p>Il sistema di tracciabilità e l'inventario dei rifiuti consentono di individuare l'ubicazione e la quantità dei rifiuti nell'impianto.</p> <p>Contengono tutte le informazioni acquisite nel corso delle procedure di preaccettazione (ad esempio data di arrivo presso l'impianto e numero di riferimento unico del rifiuto, informazioni sul o sui precedenti detentori, risultati delle analisi di preaccettazione e accettazione, percorso di trattamento previsto, natura e quantità dei rifiuti presenti nel sito, compresi tutti i pericoli identificati), accettazione, deposito, trattamento e/o trasferimento fuori del sito.</p>		<p>APPLICATA</p>	<p>La procedura PG07 comprende istruzioni per gestire la tracciabilità e l'inventario dei rifiuti e l'identificazione della loro collocazione in stabilimento</p>

	<p>Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.</p>			
<p>d. Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita</p>	<p>Questa tecnica prevede la messa a punto e l'attuazione di un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita, in modo da assicurare che ciò che risulta dal trattamento dei rifiuti sia in linea con le aspettative, utilizzando ad esempio norme EN già esistenti.</p> <p>Il sistema di gestione consente anche di monitorare e ottimizzare l'esecuzione del trattamento dei rifiuti e a tal fine può comprendere un'analisi del flusso dei materiali per i componenti ritenuti rilevanti, lungo tutta la sequenza del trattamento.</p> <p>L'analisi del flusso dei materiali si basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei rischi da essi posti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.</p>		<p>APPLICATA</p>	<p>Procedura PG-03 Istruzione Operativa IO-05</p>
<p>e. Garantire la segregazione dei rifiuti</p>	<p>I rifiuti sono tenuti separati a seconda delle loro proprietà, al fine di consentire un deposito e un trattamento più agevoli e sicuri sotto il profilo ambientale.</p> <p>La segregazione dei rifiuti si basa sulla loro separazione fisica e su procedure che permettono di individuare dove e quando sono depositati.</p>		<p>APPLICATA</p>	<p>Le aree dedicate ai diversi rifiuti sono identificate sia fisicamente che in software; è procedurato un giro periodico di controllo e registrazione delle giacenze, oltre al registro di carico /scarico.</p> <p>Procedura PG-03</p>
<p>f. Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura</p>	<p>La compatibilità è garantita da una serie di prove e misure di controllo al fine di rilevare eventuali reazioni chimiche indesiderate e/o</p>		<p>NON APPLICABILE</p>	<p>Si tratta di rifiuti compatibili all'origine</p>

		<p>potenzialmente pericolose tra rifiuti (es. polimerizzazione, evoluzione di gas, reazione esotermica, decomposizione, cristallizzazione, precipitazione) in caso di dosaggio, miscelatura o altre operazioni di trattamento.</p> <p>I test di compatibilità sono sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei rischi da essi posti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.</p>			
	g. Cernita dei rifiuti solidi in ingresso	<p>La cernita dei rifiuti solidi in ingresso (1) mira a impedire il confluire di materiale indesiderato nel o nei successivi processi di trattamento dei rifiuti.</p> <p>Può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — separazione manuale mediante esame visivo; — separazione dei metalli ferrosi, dei metalli non ferrosi o di tutti i metalli; — separazione ottica, ad esempio mediante spettroscopia nel vicino infrarosso o sistemi radiografici; — separazione per densità, ad esempio tramite classificazione aeraulica, vasche di sedimentazione-flottazione, tavole vibranti; — separazione dimensionale tramite vagliatura/setacciatura. 		APPLICATA	E' prevista una fase iniziale di separazione e cernita, meccanica e/o manuale (Procedura PG-03, Istruzione Operativa IO-05)
BAT 3	<p>Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:</p> <p>i) informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni; b) descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle 	<p>L'ambito (ad esempio il livello di dettaglio) e la natura dell'inventario dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell'installazione, così</p>		APPLICATO	<p>Nell'ambito della documentazione AIA sono stati inventariati tutti i flussi di acque reflue e scarichi gassosi; sono presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le origini delle emissioni /scarichi - i valori medi indicativi in ingresso ai sistemi di depurazione, in termini di portate e concentrazioni

	<p>acque reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni;</p> <p>ii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui:</p> <p>a) valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità;</p> <p>b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sostanze prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità;</p> <p>c) dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)] (cfr.BAT 52);</p> <p>iii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui:</p> <p>a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura;</p> <p>b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio composti organici, POP quali i PCB) e loro variabilità;</p> <p>c) infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività;</p> <p>d) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).</p>		<p>come dall'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente (che dipendono anche dal tipo e dalla quantità di rifiuti trattati).</p>		<p>(da analisi in campo per PMC o integrative)</p>		
BAT 4	<p>Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.</p>		<p>Generalmente applicabile ai nuovi impianti.</p>	<p>APPLICATA</p>	<p>Si tratta di fattori presi a base di progetto durante la progettazione delle varianti, per quanto compatibile con il sito in esame. Procedura PG12 per la movimentazione dei rifiuti</p>		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tecnica</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td> <p>Ubicazione ottimale del deposito</p> <p>Le tecniche comprendono: — ubicazione del deposito il più lontano possibile, per quanto tecnicamente ed economicamente fattibile, da recettori sensibili, corsi d'acqua ecc., —ubicazione del deposito in grado di eliminare o ridurre al minimo la movimentazione non necessaria dei rifiuti all'interno dell'impianto (onde evitare, ad esempio, che un rifiuto sia movimentato due o più volte o che venga trasportato su tratte inutilmente lunghe all'interno del sito).</p> </td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td> <p>Adeguatezza della capacità del deposito</p> <p>Sono adottate misure per evitare l'accumulo di rifiuti, ad esempio: —la capacità massima del deposito di rifiuti viene chiaramente stabilita e non viene superata, tenendo in</p> </td> </tr> </tbody> </table>				Tecnica	Descrizione
Tecnica	Descrizione						
a.	<p>Ubicazione ottimale del deposito</p> <p>Le tecniche comprendono: — ubicazione del deposito il più lontano possibile, per quanto tecnicamente ed economicamente fattibile, da recettori sensibili, corsi d'acqua ecc., —ubicazione del deposito in grado di eliminare o ridurre al minimo la movimentazione non necessaria dei rifiuti all'interno dell'impianto (onde evitare, ad esempio, che un rifiuto sia movimentato due o più volte o che venga trasportato su tratte inutilmente lunghe all'interno del sito).</p>						
b.	<p>Adeguatezza della capacità del deposito</p> <p>Sono adottate misure per evitare l'accumulo di rifiuti, ad esempio: —la capacità massima del deposito di rifiuti viene chiaramente stabilita e non viene superata, tenendo in</p>						
			<p>Generalmente applicabile</p>	<p>APPLICATA</p>	<p>Le quantità sono definite per ciascun deposito Esistono procedure per il monitoraggio periodico dei quantitativi in giacenza</p>		

			<p>considerazione le caratteristiche dei rifiuti (ad esempio per quanto riguarda il rischio di incendio) e la capacità di trattamento,</p> <ul style="list-style-type: none"> — il quantitativo di rifiuti depositati viene regolarmente monitorato in relazione al limite massimo consentito per la capacità del deposito, — il tempo massimo di permanenza dei rifiuti viene chiaramente definito. 			
	c.	Funzionamento sicuro del deposito	<p>Le misure comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> — chiara documentazione ed etichettatura delle apparecchiature utilizzate per le operazioni di carico, scarico e deposito dei rifiuti, — i rifiuti notoriamente sensibili a calore, luce, aria, acqua ecc. sono protetti da tali condizioni ambientali, — contenitori e fusti e sono idonei allo scopo e conservati in modo sicuro. 	Generalmente applicabile	APPLICATA	In impianto è presente idonea cartellonistica identificativa
	d.	Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati	Se del caso, è utilizzato un apposito spazio per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati.	Generalmente applicabile	APPLICATA	In relazione ai rifiuti pericolosi prodotto dall'attività (batterie, oli esausti), è identificato un idoneo spazio di deposito sotto tettoia, gestito nelle modalità del deposito temporaneo
BAT 5	<p>Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento.</p> <p>Le procedure inerenti alle operazioni di movimentazione e trasferimento mirano a garantire che i rifiuti siano movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di deposito o trattamento.</p> <p>Esse comprendono i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti ad opera di personale competente, — operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti debitamente documentate, convalidate prima dell'esecuzione e verificate dopo l'esecuzione, — adozione di misure per prevenire, rilevare, e limitare le fuoriuscite, 				APPLICATA	<p>(procedura PG-12)</p> <p>Il trasferimento dei rifiuti avviene prevalentemente tramite nastri, durante la lavorazione, o cassoni a fine lavorazione.</p> <p>Tutti i carichi interni ai capannoni sono svolti su aree pavimentate</p>

	<p>— in caso di dosaggio o miscelatura dei rifiuti, vengono prese precauzioni a livello di operatività e progettazione (ad esempio aspirazione dei rifiuti di consistenza polverosa o farinosa).</p> <p>Le procedure per movimentazione e trasferimento sono basate sul rischio tenendo conto della probabilità di inconvenienti e incidenti e del loro impatto ambientale.</p>																		
1.2. Monitoraggio																			
BAT 6	<p>Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).</p>		APPLICATA	<p>Lo stabilimento effettua un unico scarico rilevante (S1) in fognatura consortile, nella rete acque bianche.</p> <p>E' previsto il monitoraggio di svariati parametri al punto di scarico. Dall'analisi svolta, si ritiene che i seguenti siano da considerarsi rilevanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - COD - SST - ferro - Idrocarburi totali <p>Altre sostanze sono presenti con valori inferiori a 1/5 del relativo limite attualmente in vigore o non rilevabili e quindi si considerano non rilevanti.</p>															
BAT 7	<p>La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente (monitoraggio associato a BAT 20 per i BAT-AEL))</p>		APPLICATA	<p>Si riportano di seguito solamente le parti applicabili ai processi di trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico.</p> <p>Lo scarico è di tipo indiretto.</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>Frequenza minima di monitoraggio</th> <th>Applicabilità</th> <th>Livello di emissione BAT-AEL per gli scarichi indiretti in corpo idrico ricevente</th> <th>Commenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COD</td> <td>mensile</td> <td>Non applicabile Si applica solo in caso di scarico diretto in corpo idrico ricevente</td> <td>---</td> <td>Viene monitorato con frequenza semestrale</td> </tr> <tr> <td>Arsenico</td> <td>mensile</td> <td>Il monitoraggio si applica solo quando la</td> <td>≤ 0,1 mg/l</td> <td>Non si ritiene rilevante; precauzionalmente</td> </tr> </tbody> </table>					Parametro	Frequenza minima di monitoraggio	Applicabilità	Livello di emissione BAT-AEL per gli scarichi indiretti in corpo idrico ricevente	Commenti	COD	mensile	Non applicabile Si applica solo in caso di scarico diretto in corpo idrico ricevente	---	Viene monitorato con frequenza semestrale	Arsenico	mensile	Il monitoraggio si applica solo quando la	≤ 0,1 mg/l	Non si ritiene rilevante; precauzionalmente
Parametro	Frequenza minima di monitoraggio	Applicabilità	Livello di emissione BAT-AEL per gli scarichi indiretti in corpo idrico ricevente	Commenti															
COD	mensile	Non applicabile Si applica solo in caso di scarico diretto in corpo idrico ricevente	---	Viene monitorato con frequenza semestrale															
Arsenico	mensile	Il monitoraggio si applica solo quando la	≤ 0,1 mg/l	Non si ritiene rilevante; precauzionalmente															

Allegato D – Migliori tecniche disponibili

Cadmio	mensile	sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue (BAT 3) Nel caso di scarico indiretto in corpo idrico ricevente, la frequenza può essere ridotta se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina l'inquinante	≤ 0,05 mg/l	saranno monitorati con frequenza annuale
Cromo	mensile		≤ 0,15 mg/l	
Rame	mensile		≤ 0,5 mg/l	Non si ritiene rilevante; precauzionalmente sarà monitorato con frequenza semestrale
Nichel	mensile		≤ 0,5 mg/l	Non si ritiene rilevante; precauzionalmente sarà monitorato con frequenza semestrale
Piombo	mensile		≤ 0,1 mg/l	Non si ritiene rilevante; precauzionalmente sarà monitorato con frequenza semestrale
Znco	mensile		≤ 1 mg/l	Non si ritiene rilevante; precauzionalmente sarà monitorato con frequenza semestrale
Mercurio	mensile		≤ 0,005 mg/l	Non si ritiene rilevante; precauzionalmente sarà monitorato con frequenza annuale
PFOA	Semestrale	Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue (BAT 3)	---	Non si ritiene rilevante; precauzionalmente sarà monitorato con frequenza annuale
PFOS	Semestrale		---	
Solidi sospesi totali	mensile	Non applicabile Si applica solo in caso di scarico diretto in corpo idrico ricevente	---	Viene monitorato con frequenza semestrale

BAT 8	<p>La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.</p> <p>(monitoraggio associato a BAT 25 e BAT 31 per i BAT-AEL)</p>		APPLICATA	<p>L'unica emissione è costituita dai due filtri a maniche e successivi scrubber di lavaggio ad umido (emissione convogliata puntiforme).</p> <p>Si riportano di seguito solamente le parti applicabili ai processi di trattamento meccanico e a quelli di trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico.</p> <p>In riferimento a questi ultimi, si ritiene che il TVOC (come C) sia sostanza rilevante ai fini del monitoraggio</p>
-------	---	--	-----------	--

Parametro	Frequenza minima di monitoraggio	Metodo / Applicabilità	Livello di emissione BAT-AEL per gli scarichi indiretti in corpo idrico ricevente	Commenti
Polveri	semestrale	EN 13284-1	5 mg/Nm ³ (BAT 25)	--
TVOC	semestrale	EN 12619	30 mg/Nm ³ (BAT 31)	--

BAT 9	La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito. [cfr. Tabella]		NON PERTINENTE	Non sono presenti attività e rifiuti del tipo elencato
BAT 10	La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori. Descrizione Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: — norme EN (ad esempio olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione delle emissioni odorigene o la norma EN 16841-1 o -2, al fine di determinare l'esposizione agli odori), — norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, nel caso in cui si applichino metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (ad esempio per la stima dell'impatto dell'odore). La frequenza del monitoraggio è determinata nel piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).	L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.	APPLICATA	Il sito è dotato di Procedura gestionale PG-13 e istruzione operativa IO-14 Il monitoraggio degli odori viene svolto sul punto di emissione autorizzato E1
BAT 11	La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue. Il monitoraggio comprende misurazioni dirette, calcolo o registrazione utilizzando, ad esempio, fatture o contatori idonei. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione) e tiene conto di eventuali modifiche significative apportate all'impianto/installazione.		APPLICATA	I parametri indicati sono monitorati con frequenza almeno mensile e riportati in specifici report, come da manuale integrato di gestione ambientale
1.3. Emissioni nell'atmosfera				
BAT 12	Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:	L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia	APPLICATA	E' presente e operativo un piano di gestione degli odori corrispondente a quanto indicato (Procedura Gestionale PG-12, Procedura

	<ul style="list-style-type: none"> • un protocollo contenente azioni e scadenze, • un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10, • un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze, • un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: <ul style="list-style-type: none"> ○ identificarne la o le fonti; ○ caratterizzare i contributi delle fonti; ○ attuare misure di prevenzione e/o riduzione. 	probabile e/o comprovata.		Gestionale PG-13)		
BAT 13	Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			APPLICATA	I rifiuti ritirati sono solidi non putrescibili, con contenuto organico residuale e quindi poco odorigeni. I depositi sono previsti entro il capannone aspirato. Come previsto dalla vigente autorizzazione, alcuni rifiuti sono trattati in giornata (urbani) hanno depositi in ingresso ridotti per ridurre al minimo il tempo di permanenza prima del trattamento (applicata sull'aria aspirata prima dell'emissione in atmosfera – lavaggio chimico) (non applicabile)	
	Tecnica		Descrizione			
	a.	Ridurre al minimo i tempi di permanenza	Ridurre al minimo il tempo di permanenza in deposito o nei sistemi di movimentazione dei rifiuti (potenzialmente) odorigeni (ad esempio nelle tubazioni, nei serbatoi, nei contenitori), in particolare in condizioni anaerobiche. Se del caso, si prendono provvedimenti adeguati per l'accettazione dei volumi di picco stagionali di rifiuti.			Applicabile solo ai sistemi aperti.
	b.	Uso di trattamento chimico	Uso di sostanze chimiche per distruggere o ridurre la formazione di composti odorigeni (ad esempio per l'ossidazione o la precipitazione del solfuro di idrogeno).			Non applicabile se può ostacolare la qualità desiderata del prodotto in uscita.
c.	Ottimizzare il trattamento aerobico	In caso di trattamento aerobico di rifiuti liquidi a base acquosa, può comprendere: — uso di ossigeno puro, — rimozione delle schiume nelle vasche, — manutenzione frequente del sistema di aerazione. In caso di trattamento aerobico di rifiuti che non siano rifiuti liquidi a base acquosa, cfr. BAT 36.	Generalmente applicabile			
BAT 14	Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito. Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è rilevante la BAT 14d.			APPLICATA		

Allegato D – Migliori tecniche disponibili

	Tecnica	Descrizione	
a.	Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse	Le tecniche comprendono: — progettare in modo idoneo la disposizione delle tubazioni (ad esempio riducendo al minimo la lunghezza dei tubi, diminuendo il numero di flange e valvole, utilizzando raccordi e tubi saldati), — ricorrere, di preferenza, al trasferimento per gravità invece che mediante pompe, — limitare l'altezza di caduta del materiale, — limitare la velocità della circolazione, — uso di barriere frangivento.	Generalmente applicabile
b.	Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità	Le tecniche comprendono: — valvole a doppia tenuta o apparecchiature altrettanto efficienti, — guarnizioni ad alta integrità (ad esempio guarnizioni spirometalliche, giunti ad anello) per le applicazioni critiche, — pompe/compressori/agitatori muniti di giunti di tenuta meccanici anziché di guarnizioni, — pompe/compressori/agitatori ad azionamento magnetico, — adeguate porte d'accesso ai manicotti di servizio, pinze perforanti, teste perforanti (ad esempio per degassare RAEE contenenti VFC e/o VHC).	Nel caso di impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata ai requisiti di funzionamento.
c.	Prevenzione della corrosione	Le tecniche comprendono: — selezione appropriata dei materiali da costruzione, — rivestimento interno o esterno delle apparecchiature e verniciatura dei tubi con inibitori della corrosione.	Generalmente applicabile
d.	Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse	Le tecniche comprendono: — deposito, trattamento e movimentazione dei rifiuti e dei materiali che possono generare emissioni diffuse in edifici e/o apparecchiature al chiuso (ad esempio nastri trasportatori), — mantenimento a una pressione adeguata delle apparecchiature o degli edifici al chiuso,	L'uso di apparecchiature o di edifici al chiuso è subordinato a considerazioni di sicurezza, come il rischio di esplosione o di diminuzione del tenore di

Tutte le tecniche elencate sono state impiegate nella progettazione e realizzazione dello stabilimento
//
Le principali distribuzioni e tubazioni sono realizzate in inox
Sono applicate tutte le tecniche elencate, gli edifici sono aspirati e l'aria è avviata ad idoneo trattamento di abbattimento (FM / scrubber chimico)

			—raccolta e invio delle emissioni a un adeguato sistema di abbattimento (cfr. sezione 6.1) mediante un sistema di estrazione e/o aspirazione dell'aria in prossimità delle fonti di emissione.	ossigeno. L'uso di apparecchiature o di edifici al chiuso può essere subordinato anche al volume di rifiuti.		
	e.	Bagnatura	Bagnare, con acqua o nebbia, le potenziali fonti di emissioni di polvere diffuse (ad esempio depositi di rifiuti, zone di circolazione, processi di movimentazione all'aperto).	Generalmente applicabile		Non ci sono emissioni polverulente diffuse, quelle localizzate sono aspirate.
	f.	Manutenzione	Le tecniche comprendono: — garantire l'accesso alle apparecchiature che potrebbero presentare perdite, — controllare regolarmente attrezzature di protezione quali tende lamellari, porte ad azione rapida.	Generalmente applicabile		Il personale incaricato verifica il funzionamento e le chiusure dei portoni; esiste procedura per la gestione manuale degli stessi; c'è piano di manutenzione
	g.	Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti	Comprende tecniche quali la pulizia regolare dell'intera area di trattamento dei rifiuti (ambienti, zone di circolazione, aree di deposito ecc.), nastri trasportatori, apparecchiature e contenitori.	Generalmente applicabile		Esiste una procedura che comprende la verifica degli stoccaggi, delle giacenze e dello stato delle varie aree, e la pulizia delle aree interne ed esterne
	h.	Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair)	Cfr. la sezione 6.2. Se si prevedono emissioni di composti organici viene predisposto e attuato un programma di rilevazione e riparazione delle perdite, utilizzando un approccio basato sul rischio tenendo in considerazione, in particolare, la progettazione degli impianti oltre che la quantità e la natura dei composti organici in questione.	Generalmente applicabile		NA
BAT 15	La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante le operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe le tecniche indicate di seguito.			Generalmente applicabile ai nuovi impianti. I sistemi di recupero dei gas possono essere installati a posteriori negli impianti	NON PERTINENTE	
	Tecnica	Descrizione				

	a.	Corretta progettazione degli impianti	Prevedere un sistema di recupero dei gas di capacità adeguata e utilizzare valvole di sfianto ad alta integrità.	esistenti.		
	b.	Gestione degli impianti	Comprende il bilanciamento del sistema dei gas e l'utilizzo di dispositivi avanzati di controllo dei processi.	Generalmente applicabile		
BAT 16	Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche riportate di seguito.				NON PERTINENTE	
	Tecnica		Descrizione	Generalmente applicabile alle nuove torce. Nel caso di impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata, ad esempio, alla disponibilità di tempo per la manutenzione.		
	a.	Corretta progettazione dei dispositivi di combustione in torcia	Ottimizzazione dell'altezza e della pressione, dell'assistenza mediante vapore, aria o gas, del tipo di beccucci dei bruciatori ecc. - al fine di garantire un funzionamento affidabile e senza fumo e una combustione efficiente del gas in eccesso.			
	b.	Monitoraggio e registrazione dei dati nell'ambito della gestione della combustione in torcia	Include un monitoraggio continuo della quantità di gas destinati alla combustione in torcia. Può comprendere stime di altri parametri [ad esempio composizione del flusso di gas, potere calorifico, coefficiente di assistenza, velocità, portata del gas di spurgo, emissioni di inquinanti (ad esempio NOx, CO, idrocarburi), rumore]. La registrazione delle operazioni di combustione in torcia solitamente ne include la durata e il numero e consente di quantificare le emissioni e, potenzialmente, di prevenire future operazioni di questo tipo.	Generalmente applicabile		
1.4. Rumore e vibrazioni						
BAT 17	Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito: I. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate; II. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni;			L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di vibrazioni o rumori molesti presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.	NON PERTINENTE	Non risulta essere parametro critico; l'impianto ricade in ampia area industriale con attività limitrofe di analoga tipologia; non sono mai state ricevute segnalazioni di sorta. Gli effetti al più prossimo ricettore (asilo

	<p>III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad esempio in presenza di rimostranze;</p> <p>IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.</p>			della Zona Industriale, case isolate a sud) sono trascurabili													
BAT 18	Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.		APPLICATA														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tecnica</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td> <p>Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici</p> <p>I livelli di rumore possono essere ridotti aumentando la distanza fra la sorgente e il ricevente, usando gli edifici come barriere fonoassorbenti e spostando le entrate o le uscite degli edifici.</p> </td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td> <p>Misure operative</p> <p>Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ispezione e manutenzione delle apparecchiature ii. chiusura di porte e finestre nelle aree al chiuso, se possibile; iii. apparecchiature utilizzate da personale esperto; iv. rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne, se possibile; v. misure di contenimento del rumore durante le attività di manutenzione, circolazione, movimentazione e trattamento. </td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td> <p>Apparecchiature a bassa rumorosità</p> <p>Possono includere motori a trasmissione diretta, compressori, pompe e torce.</p> </td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td> <p>Apparecchiature e per il controllo del rumore e delle vibrazioni</p> <p>Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. fono-riduttori, ii. isolamento acustico e vibrazionale delle apparecchiature, iii. confinamento in ambienti chiusi delle apparecchiature rumorose, iv. insonorizzazione degli edifici. </td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td> <p>Attenuazione del rumore</p> <p>È possibile ridurre la propagazione del rumore inserendo barriere fra emittenti e riceventi (ad</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Tecnica	Descrizione	a.	<p>Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici</p> <p>I livelli di rumore possono essere ridotti aumentando la distanza fra la sorgente e il ricevente, usando gli edifici come barriere fonoassorbenti e spostando le entrate o le uscite degli edifici.</p>	b.	<p>Misure operative</p> <p>Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ispezione e manutenzione delle apparecchiature ii. chiusura di porte e finestre nelle aree al chiuso, se possibile; iii. apparecchiature utilizzate da personale esperto; iv. rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne, se possibile; v. misure di contenimento del rumore durante le attività di manutenzione, circolazione, movimentazione e trattamento. 	c.	<p>Apparecchiature a bassa rumorosità</p> <p>Possono includere motori a trasmissione diretta, compressori, pompe e torce.</p>	d.	<p>Apparecchiature e per il controllo del rumore e delle vibrazioni</p> <p>Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. fono-riduttori, ii. isolamento acustico e vibrazionale delle apparecchiature, iii. confinamento in ambienti chiusi delle apparecchiature rumorose, iv. insonorizzazione degli edifici. 	e.	<p>Attenuazione del rumore</p> <p>È possibile ridurre la propagazione del rumore inserendo barriere fra emittenti e riceventi (ad</p>			<p>Per gli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature e delle entrate o delle uscite degli edifici è subordinata alla disponibilità di spazio e ai costi.</p> <p>Generalmente applicabile</p> <p>Generalmente applicabile</p> <p>Nel caso di impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata alla disponibilità di spazio.</p> <p>Applicabile solo negli impianti esistenti, in</p>	<p>La procedura di gestione dell'impianto comprende ispezioni e manutenzione, chiusure, riduzione o rinuncia di attività durante il periodo notturno</p> <p>Le apparecchiature più rumorose sono tutte confinate in ambienti chiusi</p> <p>Non applicabile e superflua</p>
Tecnica	Descrizione																
a.	<p>Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici</p> <p>I livelli di rumore possono essere ridotti aumentando la distanza fra la sorgente e il ricevente, usando gli edifici come barriere fonoassorbenti e spostando le entrate o le uscite degli edifici.</p>																
b.	<p>Misure operative</p> <p>Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. ispezione e manutenzione delle apparecchiature ii. chiusura di porte e finestre nelle aree al chiuso, se possibile; iii. apparecchiature utilizzate da personale esperto; iv. rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne, se possibile; v. misure di contenimento del rumore durante le attività di manutenzione, circolazione, movimentazione e trattamento. 																
c.	<p>Apparecchiature a bassa rumorosità</p> <p>Possono includere motori a trasmissione diretta, compressori, pompe e torce.</p>																
d.	<p>Apparecchiature e per il controllo del rumore e delle vibrazioni</p> <p>Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. fono-riduttori, ii. isolamento acustico e vibrazionale delle apparecchiature, iii. confinamento in ambienti chiusi delle apparecchiature rumorose, iv. insonorizzazione degli edifici. 																
e.	<p>Attenuazione del rumore</p> <p>È possibile ridurre la propagazione del rumore inserendo barriere fra emittenti e riceventi (ad</p>																

			esempio muri di protezione, terrapieni ed edifici).	quanto la progettazione di nuovi impianti dovrebbe rendere questa tecnica superflua. Negli impianti esistenti, l'inserimento di barriere potrebbe essere subordinato alla disponibilità di spazio. In caso di trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, è applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dal rischio di deflagrazione.		
1.5. Emissioni nell'acqua						
BAT 19	Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.				APPLICATA	
	Tecnica		Descrizione			
	a.	Gestione dell'acqua	Il consumo di acqua viene ottimizzato mediante misure che possono comprendere: — piani per il risparmio o (ad esempio definizione di obiettivi di efficienza idrica, flussogrammi e bilanci di massa idrici), — uso ottimale dell'acqua di lavaggio (ad esempio pulizia a secco invece che lavaggio ad acqua, utilizzo di sistemi a grilletto per regolare il flusso di tutte le apparecchiature di lavaggio), — riduzione dell'utilizzo di acqua per la creazione del vuoto (ad esempio ricorrendo all'uso di pompe ad anello liquido, con liquidi a elevato punto di ebollizione).	Generalmente applicabile		Non applicabile: l'acqua viene consumata ad esclusivo uso sanitario e per il reintegro degli scrubber
	b.	Ricircolo dell'acqua	I flussi d'acqua sono rimessi in circolo	Generalmente applicabile		Non sono possibili ricircoli

		nell'impianto, previo trattamento se necessario. Il grado di riciclo è subordinato al bilancio idrico dell'impianto, al tenore di impurità (ad esempio composti odorigeni) e/o alle caratteristiche dei flussi d'acqua (ad esempio al contenuto di nutrienti).	.
c.	Superficie impermeabile	A seconda dei rischi che i rifiuti presentano in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, la superficie dell'intera area di trattamento dei rifiuti (ad esempio aree di ricezione, movimentazione, deposito, trattamento e spedizione) è resa impermeabile ai liquidi in questione.	Generalmente applicabile
d.	Tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di tracimazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi	A seconda dei rischi posti dai liquidi contenuti nelle vasche e nei serbatoi in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, le tecniche comprendono: — sensori di troppopieno, — condutture di troppopieno collegate a un sistema di drenaggio confinato (vale a dire al relativo sistema di contenimento secondario o a un altro serbatoio), — vasche per liquidi situate in un sistema di contenimento secondario idoneo; il volume è normalmente dimensionato in modo che il sistema di contenimento secondario possa assorbire lo sversamento di contenuto dalla vasca più grande, — isolamento di vasche, serbatoi e sistema di contenimento secondario (ad esempio attraverso la chiusura delle valvole).	Generalmente applicabile
e.	Copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti	A seconda dei rischi che comportano in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, i rifiuti sono depositati e	L'applicabilità può essere limitata se vengono depositati o trattati

Tutte le superfici interne sono pavimentate in CLS e dotate di reti di raccolta; le superfici esterne di transito sono completamente pavimentate in asfalto e dotate di rete di raccolta e convogliamento reflui a trattamento interno e quindi in fognatura

I bacini di contenimento presenti sono posti sotto tettoia e hanno dimensioni tali da contenere tutto il volume di liquido dei serbatoi sottesi (procedure PO01 e PO02)

Tutte le lavorazioni avvengono all'interno

			trattati in aree coperte per evitare il contatto con l'acqua piovana e quindi ridurre al minimo il volume delle acque di dilavamento contaminate.	volumi elevati di rifiuti (ad esempio trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici).
f.	La segregazione dei flussi di acque	Ogni flusso di acque (ad esempio acque di dilavamento superficiali, acque di processo) è raccolto e trattato separatamente, sulla base del tenore in sostanze inquinanti e della combinazione di tecniche di trattamento utilizzate. In particolare i flussi di acque reflue non contaminati vengono segregati da quelli che necessitano di un trattamento.	Generalmente applicabile ai nuovi impianti. Generalmente applicabile agli impianti esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione del sistema di raccolta delle acque.	
g.	Adeguate infrastrutture di drenaggio	L'area di trattamento dei rifiuti è collegata alle infrastrutture di drenaggio. L'acqua piovana che cade sulle aree di deposito e trattamento è raccolta nelle infrastrutture di drenaggio insieme ad acque di lavaggio, fuoriuscite occasionali ecc. e, in funzione dell'inquinante contenuto, rimessa in circolo o inviata a ulteriore trattamento.	Generalmente applicabile ai nuovi impianti. Generalmente applicabile agli impianti esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione del sistema di drenaggio delle acque.	
h.	Disposizioni in merito alla progettazione e manutenzione per consentire il rilevamento e la riparazione delle perdite	Il regolare monitoraggio delle perdite potenziali è basato sul rischio e, se necessario, le apparecchiature vengono riparate. L'uso di componenti interrati è ridotto al minimo. Se si utilizzano componenti interrati, e a seconda dei rischi che i rifiuti contenuti in tali componenti comportano per la contaminazione del suolo e/o delle acque, viene predisposto un sistema di contenimento secondario per tali componenti.	Per i nuovi impianti è generalmente applicabile l'uso di componenti fuori terra, anche se può essere limitato dal rischio di congelamento. Nel caso di impianti esistenti, l'installazione di un sistema di contenimento secondario può essere soggetta a limitazioni.	

Tutti i depositi sono all'interno o entro scarrabili dotati di copertura
 Procedura Gestionale PG-06
 Procedura Gestionale PG-12

Applicata

Tutte le acque piovane di dilavamento sono coltate a trattamento depurativo.

Non vi sono componenti interrati ad esclusione della vasca di decantazione/disolazione acque meteoriche di dilavamento.

	i.	Adeguata capacità di deposito temporaneo	Si predispone un'adeguata capacità di deposito temporaneo per le acque reflue generate in condizioni operative diverse da quelle normali, utilizzando un approccio basato sul rischio (tenendo ad esempio conto della natura degli inquinanti, degli effetti del trattamento delle acque reflue a valle e dell'ambiente ricettore). Lo scarico di acque reflue provenienti dal deposito temporaneo è possibile solo dopo l'adozione di misure idonee (ad esempio monitoraggio, trattamento, riutilizzo).	Generalmente applicabile ai nuovi impianti. Per gli impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata alla disponibilità di spazio e alla configurazione del sistema di raccolta delle acque.		Non ci sono acque reflue provenienti da deposito temporaneo
BAT 20	Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.				APPLICATA	Separazione olio-acqua in vasca di sedimentazione primaria + disoleazione
	Tecnica		Inquinanti tipicamente interessati			
	Trattamento preliminare e primario, ad esempio					
	a.	Equalizzazione	Tutti gli inquinanti	Generalmente applicabile		
	b.	Neutralizzazione	Acidi, alcali			
	c.	Separazione fisica — es. tramite vagli, setacci, separatori di sabbia, separatori di grassi — separazione olio/acqua o vasche di sedimentazione primaria	Solidi grossolani solidi sospesi, olio/grasso			
	Trattamento fisico-chimico, ad esempio:					
	d.	Adsorbimento	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti adsorbibili, ad esempio idrocarburi, mercurio, AOX	Generalmente applicabile		
e.	Distillazione/rettificazione	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti distillabili, ad esempio alcuni solventi				
f.	Precipitazione	Inquinanti inibitori o non-				

		biodegradabili disciolti precipitabili, ad esempio metalli, fosforo	
g.	Ossidazione chimica	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti ossidabili, ad esempio nitriti, cianuro	
h.	Riduzione chimica	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti riducibili, ad esempio il cromo esavalente (Cr (VI))	
i.	Evaporazione	Contaminanti solubili	
j.	Scambio di ioni	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti ionici, ad esempio metalli	
k.	Strippaggio (stripping)	Inquinanti purgabili, ad esempio solfuro di idrogeno (H ₂ S), l'ammoniaca (NH ₃), alcuni composti organici alogenati adsorbibili (AOX), idrocarburi	
Trattamento biologico, ad esempio:			
l.	Trattamento a fanghi attivi	Composti organici biodegradabili	Generalmente applicabile
m.	Bioreattore a membrana		
Denitrificazione			
n.	Nitrificazione/denitrificazione quando il trattamento comprende un trattamento biologico	Azoto totale, ammoniaca	La nitrificazione potrebbe non essere applicabile nel caso di concentrazioni elevate di cloruro (ad esempio, maggiore di 10 g/l) e qualora la riduzione della concentrazione del cloruro prima della nitrificazione non sia giustificata da vantaggi

				ambientali. La nitrificazione non è applicabile se la temperatura dell'acqua reflua è bassa (ad esempio al di sotto dei 12 °C).		
	Rimozione dei solidi, ad esempio:					
	o.	Coagulazione e flocculazione	Solidi sospesi e metalli inglobati nel particolato	Generalmente applicabile		
	p.	Sedimentazione				
	q.	Filtrazione (ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione)				
	r.	Flottazione				
	[cfr. Sezione 6.3]					
1.6. Emissioni da inconvenienti e incidenti						
BAT 21	Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1).				APPLICATA	Il sito è dotato di Piano di Gestione delle Emergenze, di Piano Emergenze Interno e di Piano Emergenze Esterno che comprendono sostanzialmente le tecniche elencate Procedura gestionale PG14
	Tecnica	descrizione				
	a	Misure di protezione	Le misure comprendono — protezione dell'impianto da atti vandalici, — sistema di protezione antincendio e antiesplorazione, contenente apparecchiature di prevenzione, rilevazione ed estinzione, — accessibilità e operabilità delle apparecchiature di controllo pertinenti in situazioni di emergenza.			
	b.	Gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti	Sono istituite procedure e disposizioni tecniche (in termini di possibile contenimento) per gestire le emissioni da inconvenienti/incidenti, quali le emissioni da sversamenti, derivanti dall'acqua utilizzata per l'estinzione di incendi o da valvole di sicurezza			

	c.	Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti	Le tecniche comprendono: — un registro/diario di tutti gli incidenti, gli inconvenienti, le modifiche alle procedure e i risultati delle ispezioni, — le procedure per individuare, rispondere e trarre insegnamento da inconvenienti e incidenti.			Gli eventi sono registrati sul Registro giornale di stabilimento. Esiste un Piano di manutenzione e un Piano delle ispezioni conduttore.			
1.7. Efficienza nell'uso dei materiali									
BAT 22.	<p>Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con rifiuti.</p> <p>Per il trattamento dei rifiuti si utilizzano rifiuti in sostituzione di altri materiali (ad esempio: rifiuti di acidi o alcali vengono utilizzati per la regolazione del pH; ceneri leggere vengono utilizzate come agenti leganti).</p>		Alcuni limiti di applicabilità derivano dal rischio di contaminazione rappresentato dalla presenza di impurità (ad esempio metalli pesanti, POP, sali, agenti patogeni) nei rifiuti che sostituiscono altri materiali. Un altro limite è costituito dalla compatibilità dei rifiuti che sostituiscono altri materiali con i rifiuti in ingresso (cfr. BAT 2).	NON APPLICABILE					
1.8. Efficienza energetica									
BAT 23.	Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate di seguito.								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>tecnica</th> <th>descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td> <p>Piano di efficienza energetica</p> <p>Nel piano di efficienza energetica si definisce e si calcola il consumo specifico di energia della (o delle) attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua (ad esempio, consumo specifico di energia espresso in kWh/tonnellata di rifiuti trattati) e pianificando obiettivi periodici di miglioramento e relative azioni.</p> <p>Il piano è adeguato alle specificità del trattamento dei</p> </td> </tr> </tbody> </table>		tecnica	descrizione	a.	<p>Piano di efficienza energetica</p> <p>Nel piano di efficienza energetica si definisce e si calcola il consumo specifico di energia della (o delle) attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua (ad esempio, consumo specifico di energia espresso in kWh/tonnellata di rifiuti trattati) e pianificando obiettivi periodici di miglioramento e relative azioni.</p> <p>Il piano è adeguato alle specificità del trattamento dei</p>		APPLICATA	Sono elaborati indicatori specifici annuali in merito al consumo specifico di energia per quantità di rifiuti trattati Dichiarazione Ambientale Annuale (Programma di miglioramento)
tecnica	descrizione								
a.	<p>Piano di efficienza energetica</p> <p>Nel piano di efficienza energetica si definisce e si calcola il consumo specifico di energia della (o delle) attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua (ad esempio, consumo specifico di energia espresso in kWh/tonnellata di rifiuti trattati) e pianificando obiettivi periodici di miglioramento e relative azioni.</p> <p>Il piano è adeguato alle specificità del trattamento dei</p>								

			rifiuti in termini di processi svolti, flussi di rifiuti trattati ecc.			
	b.	Registro del bilancio energetico	<p>Nel registro del bilancio energetico si riportano il consumo e la produzione di energia (compresa l'esportazione) suddivisi per tipo di fonte (ossia energia elettrica, gas, combustibili liquidi convenzionali, combustibili solidi convenzionali e rifiuti). I dati comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) informazioni sul consumo di energia in termini di energia erogata; ii) informazioni sull'energia esportata dall'installazione; iii) informazioni sui flussi di energia (ad esempio, diagrammi di Sankey o bilanci energetici) che indichino il modo in cui l'energia è usata nel processo. <p>Il registro del bilancio energetico è adeguato alle specificità del trattamento dei rifiuti in termini di processi svolti, flussi di rifiuti trattati ecc.</p>		APPLICATA	<p>E' presente un'unica fonte di consumo energetico e sarà presente anche una fonte di produzione (impianto FV). Il bilancio energetico viene redatto annualmente in ambito AIA e SGA</p> <p>Sono presenti indicatori di consumo con riferimento alle tons trattate</p>
1.9. Riutilizzo degli imballaggi						
BAT 24.	<p>Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1). Gli imballaggi (fusti, contenitori, IBC, pallett ecc.), quando sono in buone condizioni e sufficientemente puliti, sono riutilizzati per collocarvi rifiuti, a seguito di un controllo di compatibilità con le sostanze precedentemente contenute. Se necessario, prima del riutilizzo gli imballaggi sono sottoposti a un apposito trattamento (ad esempio, ricondizionati, puliti).</p>		<p>L'applicabilità è subordinata al rischio di contaminazione dei rifiuti rappresentato dagli imballaggi riutilizzati.</p>	NON APPLICABILE	<p>I rifiuti vengono conferiti sfusi o pressolegati, non ci sono imballaggi da riutilizzare</p>	

2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI

BAT	descrizione		applicabilità	Stato di applicazione	note		
Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella sezione 2 si applicano al trattamento meccanico dei rifiuti quando non combinato al trattamento biologico, e in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT della sezione 1.							
2.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti							
2.1.1. Emissioni nell'atmosfera							
BAT 25.	Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato, PCDD/F e PCB diossina-simili, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.			APPLICATA			
	tecnica		descrizione				
	a.	Ciclone	Cfr. la sezione 6.1. I cicloni sono usati principalmente per una prima separazione delle polveri grossolane.			Generalmente applicabile	//
	b.	Filtro a tessuto	Cfr. la sezione 6.1.			La tecnica può non essere applicabile ai condotti di aria esausta direttamente collegati ai frantumatori se non è possibile attenuare gli effetti della deflagrazione sul filtro a tessuto (ad esempio, mediante valvole di sfiato della pressione)	Sono presenti due filtri a maniche per il trattamento della frazione polverulenta aspirata
	c.	Lavaggio a umido (wet scrubbing)	Cfr. la sezione 6.1.			Generalmente applicabile	I flussi aeriformi, divisi in due flussi, vengono lavati ad umido in uno scrubber a due stadi operanti in serie
d.	Iniezione d'acqua nel frantumatore	I rifiuti da frantumare sono bagnati iniettando acqua nel frantumatore. La quantità d'acqua iniettata è regolata in funzione della quantità di rifiuti frantumati (monitorabile mediante l'energia consumata dal motore del frantumatore). Gli scarichi gassosi che contengono polveri residue sono inviati al ciclone e/o allo scrubber a umido.	Applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalle condizioni locali (ad esempio, bassa temperatura, siccità).	//			

2.2. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione si applicano al trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici, in aggiunta alla BAT 25.

NON PERTINENTI

Si richiama tuttavia la seguente BAT, in quanto applicata ancorchè non obbligatoria

BAT 27.	Al fine di prevenire le deflagrazioni e ridurre le emissioni in caso di deflagrazione, la BAT consiste nell'applicare la tecnica «a» e una o entrambe le tecniche «b» e «c» indicate di seguito.					
	Tecnica		Descrizione			
	a.	Piano di gestione in caso di deflagrazione	Il piano si articola in: — un programma di riduzione delle deflagrazioni inteso a individuarne la o le fonti e ad attuare misure preventive delle deflagrazioni, ad esempio ispezione dei rifiuti in ingresso di cui alla BAT 26a, rimozione degli elementi pericolosi di cui alla BAT 26b, — una rassegna dei casi di deflagrazione verificatisi e delle azioni correttive intraprese, e divulgazione delle conoscenze sulle deflagrazioni, — un protocollo d'intervento in caso di deflagrazione.	Generalmente applicabile	APPLICATO	Procedura Gestionale PG-16
	b.	Serrande di sovrappressione	Sono installate serrande di sovrappressione per ridurre le onde di pressione prodotte da deflagrazioni che altrimenti causerebbero gravi danni e conseguenti emissioni.		NON APPLICABILE	
c.	Pre-frantumazione	Uso di un frantumatore a bassa velocità installata a monte del frantumatore principale.	Generalmente applicabile nei nuovi impianti, in funzione del materiale in ingresso. Applicabile negli impianti sottoposti a modifiche sostanziali in cui sia stato comprovato un alto numero di deflagrazioni.	NON APPLICABILE		

2.3. Conclusioni sulle BAT per il trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione si applicano al trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici, in aggiunta alla BAT 25.

NON PERTINENTI

2.4. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico

In aggiunta alla BAT 25, le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione si applicano al trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico di cui all'allegato I, punti 5.3 a) iii) e 5.3 b) ii), della direttiva 2010/75/UE.

2.4.1. Emissioni nell'atmosfera

BAT 31.	Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.					
	Tecnica	Descrizione	Generalmente applicabile	APPLICATA	E' presente un doppio sistema di lavaggio ad umido (wet scrubbing)	
	a.	Adsorbimento				Cfr. la sezione 6.1.
	b.	Biofiltro				
	c.	Ossidazione termica				
d.	Lavaggio a umido (wet scrubbing)					

2.5. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione si applicano al trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio, in aggiunta alla BAT 25.

NON PERTINENTI

3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI

BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	note
Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella sezione 3 si applicano al trattamento biologico dei rifiuti in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT della sezione 1. Le conclusioni sulle BAT della sezione 3 non si applicano al trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa.				
3.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti				
NON PERTINENTE				

4. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO DEI RIFIUTI

BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	note
Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella sezione 4 si applicano al trattamento fisico- chimico dei rifiuti, in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT della sezione 1.				
NON PERTINENTE				

5. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI A BASE ACQUOSA

BAT	descrizione	applicabilità	Stato di applicazione	note
Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella sezione 5 si applicano al trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT della sezione 1.				
NON PERTINENTE				

Notifica invio comunicazione tramite pec:

- Il documento è stato inviato ai seguenti destinatari:
 - NEW ENERGY FVG SRL - SAN VITO AL TAGLIAMENTO / legalmail.newenergyfvg@pec.it
- Data invio: 09/12/2022
- Amministrazione mittente: REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - GIUNTA REGIONALE - REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA (grfvg/r_friuve)
- Protocollo in uscita: grfvg/2022/0300899
- Oggetto: SGRIF_ PN/AIA/95-R
Istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-octies, c.3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 – Decisione di esecuzione della commissione del 10 agosto 2018 (UE) 2018/1147. Richiedente: New Energy Fvg s.r.l.
Sede installazione: Comune di S. Vito al Tagliamento, Via Carnia n. 9
Trasmissione decreto n. 29074/GRFVG del 07/12/2022.
- Documenti interni:
 - TRASM_DECRETO.PDF
38583D254ED2D9C8FA71E17B0C51982204416FC793E3CCF19277E340108DA0B9
 - DECRETO_RIESAME_AIA_NEWE [1.0].PDF
658B58A614B87CEACE42E23F16ECB2015E2BDBA94E2BB67DF6CB3DA9B591FE50
 - ALLEGATO A - SCHEDE TECNICHE INSTALLAZIONE [1.0].PDF
D8D7BC35639F32E36DCF1A99BA1C41671F1572B4FE7797C2F777A0F0538184F5
 - ALLEGATO B - LIMITI E PRESCRIZIONI [1.0].PDF
5EC77A958095A6B714C90063590736D6D51BC92CC96D862571F391B2FAF7DC17
 - ALLEGATO C - PMC [1.0].PDF
98F352BDCE81A3B1AC4E6F4980B40B1A113A04DF6CCC4196FED9F89EBA90B202
 - ALLEGATO D -BAT [1.0].PDF
83BB65D80919E131F516D8B455DF704E82B8D809F95788D78551E6D1E687C977